ALL. "C" al N. 1996

di racc.

FONDAZIONE TERTIO MILLENNIO ETS

Articolo 1

Denominazione, sede e durata

1.1. È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione Internazionale denominata "Fondazione del Credito Cooperativo Tertio Millennio ETS", Ente del Terzo Settore - Ente Filantropico (di seguito "Tertio Millennio" o "Fondazione").

1.2. L'inserimento nella denominazione della locuzione "Ente del Terzo Settore" o di" ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, sono subordinati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Qualora ottenga l'iscrizione, la Fondazione assumerà negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, l'indicazione di "ente filantropico".

1.3. La Fondazione ha sede in Roma. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio di Gestione, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

1.4. Tertio Millennio potrà istituire sedi secondarie, operative e/o di rappresentanza, in Italia e all'estero per lo svolgimento e la promozione delle proprie attività statutarie.

1.5. La Fondazione ha durata limitata e decorre a partire dalla data della stipula dell'atto costitutivo fino al 2100.

Articolo 2

Fine, attività e scopo

2.1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando in via principale nell'ambito della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e dell'assistenza, con particolare attenzione alle persone svantaggiate, sia italiane che straniere, in ragione delle loro condizioni economiche, lavorative, sociali familiari, fisiche o psichiche.

2.2. Per il perseguimento delle sopra indicate finalità, Tertio Millennio svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u) del D.lgs. 117/2017);

b. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, comma 1, lett. d) del D.lgs. 117/2017);

c. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del Decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lett. c), della legge 6 giugno 2016, n, 106 (art. 5, comma 1, lett. p) del D.lgs. n. 117/2017);

d. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. 117/2017).

2.3. Nell'ambito del sistema delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse Rurali e delle Casse Raiffeisen Italiane, la Fondazione si prefigge, in particolare, di sviluppare attività di solidarietà sociale in Italia e all'estero nonché di alfabetizzazione finanziaria cooperativa e mutualistica, che diano pratica attuazione ai principi e ai valori che ne guidano l'azione. Tertio Millennio promuove, altresì, i valori che caratterizzano il Credito Cooperativo, secondo i principi guida del Magistero Sociale della Chiesa e diffonde la pratica dello spirito e della microfinanza in ambito nazionale ed internazionale. Assume, inoltre, iniziative di solidarietà destinate ad alleviare condizioni di bisogno di persone – collaboratori o ex collaboratori del sistema delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali italiane o loro familiari - che si trovino occasionalmente in situazioni di grave disagio economico e/o familiare.

2.4. La Fondazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può porre in essere anche le seguenti specifiche attività:

a. promozione di convegni, riunioni, dibattiti, conferenze, gruppi di ricerca, opere editoriali o video-televisive attinenti con i suoi scopi istituzionali, con l'intento di aprire un dialogo con le istituzioni competenti e di promuovere il dibattito delle questioni stesse presso l'opinione pubblica;

b. iniziative di raccolta di fondi da erogare a beneficiari identificati in conformità ai fini sociali;

c. concessione di sussidi, assunzione di piani di intervento e assistenza anche non monetaria in ogni contesto in cui lo sviluppo morale e sociale degli assistiti sia utilmente perseguibile con azioni di incentivo al lavoro e all'elevazione civile.

d. adesione e partecipazione ad enti aventi finalità analoghe alle sue ovvero direttamente o indirettamente collegate alle medesime;

e. promozione di iniziative comuni ed assumere partecipazioni con istituzioni italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati, e ad ogni titolo nel Credito Cooperativo nazionale e internazionale;

f. stipula di contratti e accordi con organizzazioni ed enti nazionali ed internazionali;

g. stipula di partnership con analoghe organizzazioni nazionali e internazionali;

h. sostegno ad attività di enti aventi analoghe finalità solidaristiche;

i. ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi della Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

2.5. In quanto ente filantropico del Terzo settore, la Fondazione si propone di erogare denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno delle suddette categorie di persone svantaggiate o per attività di interesse generale. Le attività di erogazione di beni e servizi a sostegno delle attività di interesse generale di cui sopra, di raccolta fondi e risorse in genere, nonché le eventuali attività di finanziamento possono essere svolte dalla Fondazione a titolo gratuito o di mero rimborso dei mezzi finanziari apportati ai beneficiari, purché non sia prevista alcuna forma di remunerazione.

Articolo 3

Attività diverse

3.1. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra citate, purché secondarie e strumentali alle stesse, secondo i criteri e limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017 e relative disposizioni attuative, con particolare riferimento alla disciplina degli enti filantropici. A tal fine, è demandata al Consiglio di Gestione la concreta individuazione delle attività secondarie e strumentali esercitabili.

Articolo 4

Raccolta fondi

4.1. La Fondazione può svolgere attività di raccolta fondi, secondo quanto disposto dall'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata anche in forma organizzata e continuativa, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, e in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 5

Divieto di distribuzione degli utili

5.1. È vietata la distribuzione, anche indiretta, degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate e qualunque altra forma di devoluzione e/o distribuzione diretta o indiretta del patrimonio.

Articolo 6

Fondatori - Partecipanti - Aderenti

6.1. Sono Membri della Fondazione:

- i Fondatori;
- i Partecipanti;
- gli Aderenti.

6.2. Sono Fondatori i seguenti enti e persone giuridiche che hanno promosso la costituzione della Fondazione:

a. Federazione Italiana Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali;
b. Iccrea Banca Spa;
c. BCC Leasing Spa;
d. BCC Risparmio e Previdenza Spa;
e. Ciscra Spa;
f. Movimento Cristiano Lavoratori.

6.3. I Fondatori ricoprono tale carica a tempo indeterminato e hanno diritto di designare ognuno il proprio Fondatore successore che entrerà in carica in caso di estinzione, scissione, fusione, trasformazione o recesso dalla carica da parte del Fondatore designante.

6.4. I Fondatori hanno diritto di:

a. ammettere, con proprio protocollo d'intesa, i Partecipanti;

b. nominare i componenti del Consiglio di Gestione, in base a quanto previsto dai successivi artt. 8.2 e 8.3;

c. esercitare i poteri di indirizzo e governo della Fondazione attraverso l'azione degli Organi statutari da essi espressi;

d. esaminare i libri sociali, i registri contabili ed il bilancio;

e. essere informati sulle attività della Fondazione e controllarne l'andamento.

6.5. I Fondatori hanno l'obbligo di versare le quote deliberate dal Consiglio di Gestione a sostegno delle attività della Fondazione e di rispettare le altre disposizioni del presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni della Fondazione. In aggiunta, i Fondatori possono in ogni caso sostenere le attività della Fondazione con proprie erogazioni liberali.

6.6. Sono Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private, che condividono i valori che caratterizzano l'azione della Fondazione e che, previa ammissione deliberata dai Fondatori, entrano a far parte della Fondazione con tale qualifica.

6.7. I Partecipanti hanno l'obbligo di versare le quote deliberate dal Consiglio di Gestione a sostegno delle attività della Fondazione e di rispettare le disposizioni del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. In aggiunta, i Partecipanti possono in ogni caso sostenere le attività della Fondazione con proprie erogazioni liberali.

6.8. I Partecipanti godono dei medesimi diritti dei Fondatori, escluso quello di cui all'art. 6.4 lett. a) del presente Statuto, esercitano i medesimi poteri e sono sottoposti ai medesimi obblighi statutariamente previsti per i Fondatori.

6.9. Sono Aderenti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, che condividono i valori che caratterizzano l'azione della Fondazione e che, previa ammissione deliberata dal Consiglio di Gestione, entrano a far parte della Fondazione con tale qualifica.

6.10. Gli Aderenti hanno l'obbligo di versare le quote deliberate dal Consiglio di Gestione a sostegno delle attività della Fondazione e di rispettare le disposizioni del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni della Fondazione. In aggiunta, gli Aderenti possono in ogni caso sostenere le attività della Fondazione con proprie erogazioni liberali.

6.11. Gli Aderenti hanno facoltà di esprimere pareri, raccomandazioni e segnalazioni.

6.12. Il Consiglio di Gestione può convocare un'assemblea annuale degli Aderenti, volta a sollecitare un dibattito consultivo sull'azione della Fondazione.

6.13. Le modalità di adesione dei Partecipanti e degli Aderenti, i termini di versamento delle quote poste in capo a Fondatori, Partecipanti e Aderenti, nonché il funzionamento e i presupposti operativi dell'assemblea degli Aderenti sono stabiliti con appositi Regolamenti del Consiglio di Gestione.

Articolo 7

Organi istituzionali

7.1. Sono Organi della Fondazione:

a. il Consiglio di Gestione, con il Comitato Esecutivo ad esso interno;
b. il Presidente;
c. il Vicepresidente;
d. il Direttore generale;
e. l'Organo di Controllo
f. il Revisore legale dei conti, ove obbligatorio per legge.

7.2. La Fondazione ha la facoltà di nominare i seguenti ulteriori Organi:

a. il Comitato scientifico;
b. un Advisory board, di cui all'art. 11.3, lett. i), del presente Statuto;
c. il Collegio dei Probiviri;
d. l'Assemblea degli Aderenti, di cui all'art. 6.13 del presente Statuto.

Articolo 8

Consiglio di Gestione

8.1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Gestione composto da un numero variabile da 9 (nove) a 15 (quindici) componenti.

8.2. I Fondatori eleggono i due terzi dei componenti il Consiglio di Gestione, sulla base di un protocollo di intesa tra i Fondatori stessi.

8.3. I rimanenti componenti il Consiglio di Gestione sono eletti dai Fondatori e dai Partecipanti, sulla base di un protocollo di intesa fra gli stessi.

8.4. Il Consiglio resta in carica per un triennio, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

8.5. Scaduto il mandato e fino alla nomina effettiva del nuovo Consiglio di Gestione, i Consiglieri non decadono ma possono porre in essere esclusivamente atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvi i casi di urgenza e necessità.

8.6. La funzione di Consigliere è assolta a titolo completamente gratuito, salva la rimborsabilità di spese vive di trasferta per l'assolvimento di specifici mandati.

8.7. Il Consiglio di Gestione elegge a maggioranza dei voti il proprio Presidente, che è, altresì, Presidente della Fondazione.

8.8. Il Consiglio di Gestione elegge a maggioranza il Vicepresidente e i 5 membri del Comitato Esecutivo.

8.9. La riunione di nomina è presieduta dal Presidente del Consiglio di Gestione in carica o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

8.10. La riunione di nomina deve tenersi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del mandato del Consiglio di Gestione.

8.11. In caso di sopravvenuto impedimento, dimissioni o esclusione della maggioranza dei Consiglieri in carica, il Consiglio di Gestione decade e i Consiglieri superstiti, resteranno in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio. Il Presidente procederà prontamente a convocare i Fondatori e gli eventuali Enti Partecipanti per la nomina dei nuovi Consiglieri in sostituzione di quelli cessati.

8.12. In caso di sopravvenuto impedimento, esclusione o dimissioni del Presidente il Consiglio di Gestione provvede alla elezione sostitutiva di un altro componente del Consiglio, che resterà in carica quale Presidente fino al compimento del triennio consiliare, con reintegro della composizione del Consiglio.

Articolo 9

Funzionamento del Consiglio di Gestione

9.1. Il Consiglio di Gestione è convocato e presieduto dal Presidente, almeno 2 (due) volte l'anno, nonché tutte le volte che lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta della maggioranza dei Consiglieri, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, per deliberare su specifici argomenti, oggetto di ordine del giorno vincolante.

9.2. La riunione è presieduta dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano in età.

9.3. La riunione è valida in presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Gestione. Della riunione è redatto un verbale a cura del Direttore Generale.

9.4. La convocazione è disposta dal Presidente con invio scritto che dovrà pervenire, anche via posta elettronica, agli interessati almeno 3 (tre) giorni prima della seduta e che dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ora, del luogo di svolgimento e l'elencazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

9.5. Ove entro tale termine, senza gravi e comprovati motivi, il Presidente non provveda a convocare il Consiglio di Gestione, vi provvederà il Vicepresidente entro 30 (trenta) giorni ponendo all'ordine del giorno gli stessi argomenti.

9.6. È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Gestione si tengano per video e teleconferenza o altri similari sistemi di comunicazione elettronica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione.

9.7. Della riunione del Consiglio di Gestione va data notizia all'Organo di Controllo, negli stessi tempi e modi previsti per i Consiglieri.

Articolo 10

Deliberazioni del Consiglio di Gestione

10.1. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione sono valide se approvate a maggioranza dei Consiglieri.

10.2. Le votazioni si assumono a dichiarazione palese.

10.3. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della riunione.

Articolo 11

Competenze del Consiglio di Gestione

11.1. Il Consiglio di Gestione, nei limiti delle disposizioni di legge e di statuto, provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione. All'Organo è espressamente conferito il mandato ad agire per conto di Tertio Millennio per il compimento di qualsiasi atto necessario per l'attuazione delle attività statutarie.

11.2. Il Consiglio, oltre che al Comitato Esecutivo, può delegare le proprie attribuzioni specifiche al Presidente, al Vicepresidente ed al Direttore Generale, determinando i limiti della delega. Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe dovrà essere data notizia al Consiglio secondo le modalità da questo fissate.

11.3. Sono di competenza del Consiglio, oltre alle materie stabilite dalla legge:

a) l'approvazione delle proposte di modifica dello Statuto da attuarsi ai sensi delle vigenti leggi in materia e con la maggioranza di due terzi dei componenti il Consiglio di Gestione;

b) l'istituzione e la modifica dei regolamenti operativi;

c) l'ammissione di nuovi Aderenti e la determinazione delle quote poste in capo a Fondatori, Partecipanti e Aderenti;

d) la predisposizione delle deleghe al Comitato Esecutivo, al Direttore Generale e dell'Organo di Controllo;

e) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività e dell'organizzazione della Fondazione;

f) la dichiarazione di decadenza di Consiglieri e dei Revisori;

g) la nomina del Presidente e del Vicepresidente, che va approvata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica;

h) la nomina e la revoca del Direttore Generale, che deve essere individuato al di fuori dei membri del Consiglio stesso;

i) l'eventuale nomina e revoca di un Advisory Board, rappresentativo del mondo accademico ed imprenditoriale, dotato di competenze specialistiche in materia finanziaria;

j) l'acquisto, la vendita, la donazione e l'accettazione della donazione di immobili;

k) l'accettazione di donazioni o lasciti in denaro o di beni diversi dagli immobili;

l) l'acquisto e la cessione di titoli o partecipazioni, da effettuarsi ai sensi di legge, in subordine agli scopi sociali;

m) la stipula di patti, accordi e contratti aventi ad oggetto l'esercizio delle attività statutariamente previste;

n) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse;

o) l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale nonché l'adozione delle conseguenti delibere relative al risultato dei singoli esercizi;

p) la determinazione dei criteri e delle modalità di gestione delle erogazioni di cui la Fondazione è destinataria;

q) l'istituzione di un Comitato Scientifico, con funzioni consultive;

r) i contratti che regolano il rapporto di lavoro e il trattamento di quiescenza del personale;

s) le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione del personale su proposta del Direttore Generale;

t) i regolamenti interni per l'ottenimento ed il funzionamento degli uffici su proposta del Direttore Generale;

u) la liquidazione, la trasformazione, la fusione, lo scioglimento, l'incorporazione della Fondazione, da attuarsi ai sensi delle leggi vigenti, previa la favorevole maggioranza di due terzi dei componenti in carica.

v) la previsione di un compenso da corrispondere ai Consiglieri a cui sono state conferite particolari deleghe operative.

w) La convocazione della Assemblea degli Aderenti ai sensi dell'Art. 6.12 e 6.13.

Articolo 12

Comitato Esecutivo

12.1. Il Comitato Esecutivo è un organo ristretto composto da 5 (cinque) Consiglieri e dotato, per delega espressa, di tutti i poteri di conduzione e gestione della Fondazione spettanti al Consiglio di Gestione fatta eccezione per i poteri e le competenze di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), p), q) ed u) dell'art. 11 del presente Statuto, in quanto non delegabili.

12.2. Il Consiglio ha un potere di controllo su tutte le attività delegate del Comitato Esecutivo e prende atto delle deliberazioni da quest'ultimo assunte, salvo in ogni caso il potere del Consiglio di avocare a sé determinate attività in caso di violazione di norme di legge o del presente Statuto.

12.3. Esso è composto dal Presidente del Consiglio di Gestione e da 4 (quattro) membri eletti a maggioranza del Consiglio stesso.

12.4. Il Comitato si riunisce su iniziativa anche informale del Presidente, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso e delibera a maggioranza semplice. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.

12.5. Il Comitato esecutivo può riunirsi anche per motivi di urgenza e in tal caso le delibere dell'organo verranno sottoposte a ratifica del Consiglio di Gestione entro 60 giorni dalla loro adozione.

Articolo 13

Presidente e il Vicepresidente

13.1. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

a. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;

b. presiede la Fondazione e convoca il Consiglio di Gestione ed il Comitato Esecutivo;

c. svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività nelle materie di competenza del Consiglio di Gestione;

d. vigila sulla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Gestione e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

13.2. Il Presidente convoca i Fondatori e gli eventuali Partecipanti per il rinnovo del Consiglio di Gestione secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto.

13.3. È compito del Presidente procedere alla convocazione tempestiva dei Fondatori ed eventuali Partecipanti per attivare la procedura di nomina dei Consiglieri cessati.

13.4. In situazioni di necessità e urgenza, il Presidente può adottare i provvedimenti necessari a garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione, dei quali dovrà poi riferire al Consiglio nella prima riunione utile.

13.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, le funzioni sono attribuite al Consigliere più anziano di età.

13.6. Il Presidente può delegare per singoli atti o categorie di atti la rappresentanza della Fondazione ad altri componenti il Consiglio. Il Presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare e difendere in ogni grado di giudizio la Fondazione.

Articolo 14

Direttore Generale

14.1. Il Direttore Generale è il capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue attribuzioni.

14.2. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Consiglio di Gestione e del Comitato Esecutivo con funzioni consultive e propositive e può far inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

14.3. Provvede ad istruire e a proporre gli atti per le deliberazioni del Consiglio, dispone per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio stesso nonché per quelle adottate dal Presidente in via d'urgenza.

14.4. Propone le assunzioni, le promozioni, le nomine con promozione, il trattamento economico e normativo del personale dipendente, nonché tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo.

14.5. Firma la corrispondenza, gli atti ed i documenti che non implicano la rappresentanza legale della Fondazione, le girate ed i mandati emessi dalle Amministrazioni Pubbliche e private.

14.6. Predispone la bozza di bilancio preventivo e la proposta di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del medesimo Consiglio di Gestione, formulando altresì una proposta in merito al risultato dell'esercizio.

14.7. Il Direttore Generale compie ogni atto per il quale abbia avuto delega dal Consiglio.

14.8. La carica di Direttore Generale può essere remunerata con un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute solo previa deliberazione del Consiglio di Gestione.

Articolo 15

Organo di Controllo e Revisore legale dei conti

15.1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale, in base a quanto stabilito, di volta in volta, in sede di nomina da parte del Consiglio di Gestione. Dura in carica un triennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. In forma collegiale è composto da 3 componenti. Le cause di ineleggibilità e decadenza sono quelle disciplinate dall'art. 2399 del Codice civile.

15.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Gestione. L'Organo di controllo può vigilare anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora sia adottato il relativo modello organizzativo.

15.3. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità della Fondazione e attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle relative linee guida. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15.4. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Organo di controllo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario della stessa.

15.5. Quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, o laddove ritenuto opportuno, il Consiglio di Gestione nomina, altresì, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti. Tale incarico può essere affidato all'Organo di Controllo, a condizione che sia composto da un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali. Qualora l'Organo di controllo non sia composto da un Revisore Legale, iscritto nell'apposito registro, il Consiglio di Amministrazione affida l'incarico della revisione legale dei conti ad uno o più soggetti, a condizione che siano iscritti nell'apposito registro o ad una società di revisione legale.

Articolo 16

Comitato Scientifico

16.1. Il Consiglio di Gestione ha la facoltà di nominare un Comitato Scientifico che è composto da un massimo di 8 (otto) membri.

16.2. Il Comitato Scientifico contribuisce, con suggerimenti e proposte, all'indirizzo delle attività della Fondazione, con particolare attenzione all'attività di educazione finanziaria ed è

composto da personalità che si sono pubblicamente distinti per elevate competenze nelle tematiche istituzionali della Fondazione.

16.3. I componenti del Comitato Scientifico svolgono i loro compiti gratuitamente, salvo il rimborso delle spese vive.

Articolo 17

Patrimonio

17.1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a. dai conferimenti iniziali effettuati dai Fondatori;

b. dai conferimenti iniziali effettuati dai Partecipanti;

c. dai versamenti effettuati dai Fondatori a titolo di incremento del patrimonio;

d. dai versamenti effettuati dai Partecipanti a titolo di incremento del patrimonio;

e. dai beni mobili e immobili, nonché ogni altra entità suscettibile di valutazione economica, pervenuti o che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione con destinazione al patrimonio, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;

f. da ogni liberalità, elargizione o contributo ricevuti dalla Fondazione con l'espressa destinazione a incremento del patrimonio;

g. dagli avanzi di gestione che, su delibera del Consiglio di Gestione, siano destinati espressamente ad incremento del patrimonio.

17.2. Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi della Fondazione ed è amministrato in modo da garantire la continuazione nel tempo delle sue attività.

Articolo 18

Proventi e oneri

18.1. Fanno parte della gestione economica della Fondazione i proventi e le rendite generate nonché gli oneri sostenuti nell'esercizio finanziario. I predetti elementi sono classificati sulla base della tipologia di attività cui si riferiscono e nelle voci più appropriate previste dai modelli di bilancio degli enti del Terzo settore.

18.2 A mero titolo esemplificativo, rientrano fra i proventi e le rendite della Fondazione:

a. rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione investito nel modo ritenuto più proficuo e più sicuro dal Consiglio di Gestione;

b. somme versate a qualsiasi titolo, non espressamente destinate all'incremento del patrimonio della Fondazione;

c. eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate a patrimonio;

d. eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione a patrimonio;

e. quote annuali dei Fondatori e dei Partecipanti che non siano espressamente destinati a patrimonio;

f. quote di adesione annuali degli Aderenti che non siano espressamente destinati a patrimonio;

g. proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

h. eventuali avanzi portati a nuovo su delibera del Consiglio di Gestione.

18.3. In ogni caso, la Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle proprie attività principalmente da contributi pubblici e privati, ivi incluse quelli versati da Fondatori, Partecipanti e Aderenti, oltreché donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi (art. 38, comma 1, del D.lgs. 117/2017).

Art. 19

Principi sulla gestione del patrimonio

19.1. Ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs. 117/2017, le rendite e le risorse della Fondazione sono impiegate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, il patrimonio e le risorse della Fondazione devono essere gestiti nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, prudenza, efficienza, e concretezza, assicurando la massima trasparenza nei confronti del pubblico e dei sostenitori.

Articolo 20

Bilanci

20.1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.2. Per quanto attiene la tenuta delle scritture contabili, la modulistica di bilancio, il bilancio sociale e i libri sociali obbligatori si fa riferimento agli art. 13-14-15 del Decreto legislativo 117/2017 e ss.mm.ii. e all'art. 9 del decreto legislativo 112/2017 e ss.mm.ii., le cui norme si richiamano e devono essere puntualmente osservate.

20.3. Dieci giorni prima della riunione del Consiglio di Gestione, convocata per l'approvazione del Bilancio preventivo, il Direttore Generale trasmette al Consiglio stesso e all'Organo di controllo predispone la bozza di bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

20.4. Entro 180 giorni dal termine dell'esercizio, ricevuta la relazione dell'Organo di Controllo, il Direttore Generale predispone la bozza del bilancio consuntivo, che trasmette al Consiglio di Gestione, corredata della Relazione dell'Organo di Controllo, almeno 10 giorni prima della riunione convocata per l'approvazione del bilancio.

20.5. Entro il medesimo termine, il Consiglio di Gestione approva il bilancio consuntivo e adempie all'obbligo di deposito al RUNTS.

20.6. Ove obbligatorio per legge, il Direttore Generale predispone il bilancio sociale di cui all'art. 39 del D.lgs. 117/2017. Il bilancio sociale è redatto in conformità delle linee guida del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e tiene conto, tra gli altri elementi, della natura

dell'attività esercitata e delle dimensioni della Fondazione, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

20.7. Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio di riferimento, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche (art. 39 del D.lgs. 117/2017).

Articolo 21

Devoluzione del patrimonio

21.1. In caso di estinzione o scioglimento dell'ente, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, o altro organismo competente ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, individuati dal Consiglio di Gestione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

21.2. Il Consiglio di Gestione, che delibera in merito alla devoluzione, nomina uno o più liquidatori a cui sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari per la liquidazione.

Articolo 22

Trasformazione, fusione e scissione

22.1. La Fondazione potrà operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 98 del decreto legislativo 117/2017 e dell'art. 42 bis del Codice Civile.

22.2. Gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni ed alle scissioni per i quali il libro V prevede l'iscrizione nel Registro delle Imprese, devono essere iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 23

Collegio dei Probiviri

23.1. Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i Membri, fra gli Organi, o fra i primi e i secondi, connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto e, più in generale, connesse all'esercizio delle attività della Fondazione, possono essere deferite, per la loro composizione bonaria, al Collegio dei Probiviri.

23.2. La parte interessata al deferimento della controversia formula una richiesta al Collegio dei Probiviri recante una compiuta esposizione dei fatti oggetto della controversia. La medesima richiesta deve essere trasmessa anche alle altre parti interessate.

23.3. Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, previo contraddittorio tra le parti emette la propria decisione, applicando le previsioni contenute nello Statuto e nei regolamenti, entro il termine non perentorio di 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

23.4. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati dal Consiglio di Gestione nella prima riunione di insediamento di quest'ultimo e dura in carica tre anni. I membri del Collegio dei Probiviri sono selezionati sulla base di una lista di nominativi stilata dal Presidente e composta da personalità del mondo accademico e professionale dotate di competenze giuridiche.

Art. 24

Foro competente

24.1. Per le eventuali controversie fra i Membri, fra gli Organi, o fra i primi e i secondi, connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente Statuto e, più in generale, connesse all'esercizio delle attività della Fondazione, che non possano trovare una soluzione in via bonaria, anche ai sensi dell'articolo precedente, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.